

APPALTI: Casellario informatico tenuto presso l'ANAC - Annotazione - Per DURC invalido o irregolare - Ove la validità e regolarità del DURC sia stata successivamente e definitivamente acclarata con sentenza del giudice di appello - Illegittimità - Fattispecie

Tar Lazio - Roma, Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 13165

“[...] la riferita revoca dell’aggiudicazione è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza [...];

Rilevato che con la la riferita pronuncia, il Giudice d’Appello ha ritenuto la piena validità del DURC comunicato dal concorrente, posto che l’operatore aveva inoltrato all’Inps una tempestiva istanza di rateizzazione prima della scadenza del termine di presentazione della domanda;

[...] se è pur vero che la legittimità del provvedimento gravato deve essere vagliata allo stato del quadro giuridico-fattuale esistente al momento della sua adozione, è altresì vero che la sanzione de qua (pecuniaria ed interdittiva) presupponeva la colpa grave del concorrente;

Ritenuto, per converso, che l’annullamento della revoca e la divisata validità del DURC, come riconosciuti nella predetta sentenza di secondo grado, rilevano quali fatti (pur sopravvenuti) che depongono per l’assenza del dolo e/o della colpa grave dell’operatore, come ritenuti da Anac e richiesti dall’articolo 80 comma 12 del Codice dei Contratti;

Ribadito che il concorrente aveva presentato, in sede di gara, la attestazione di regolarità contributiva de qua, di cui era del tutto opinabile la dedotta invalidità (poi infatti esclusa definitivamente dal Consiglio di Stato) [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento Anac del 12 maggio 2021, indicato in epigrafe, con il quale l’intimata Autorità, in esito alla segnalazione pervenuta da Anas spa in data 19 gennaio 2021, ha irrogato a carico dell’istante la sanzione pecuniaria di euro 1.500 e la sanzione interdittiva di giorni 15, con conseguente annotazione nel casellario informatico della revoca dell’aggiudicazione indicata in atti;

Vista la costituzione dell'Autorità e di Anas S.p.A. e lette le memorie difensive depositate dalle parti;

Considerato che l'esponente ha denunciato l'illegittimità del provvedimento gravato in forza di articolati motivi di diritto, in particolare deducendo l'illegittimità della revoca disposta da Anas nella gara indicata in atti, assumendo la regolarità del DURC presentato in sede di gara e, di risulta, l'erronea sanzione adottata dall'Autorità;

Rilevato che la causa è stata discussa all'udienza pubblica del 6 luglio 2022 e ivi trattenuta in decisione;

Considerato che, in effetti, come riferito congiuntamente dalle parti ed evincibile dalla documentazione versata in atti, la riferita revoca dell'aggiudicazione è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 942 del 9 febbraio 2022 (in riforma della sentenza del Tar Puglia n.957/2001);

Rilevato che con la riferita pronuncia, il Giudice d'Appello ha ritenuto la piena validità del DURC comunicato dal concorrente, posto che l'operatore aveva inoltrato all'Inps una tempestiva istanza di rateizzazione prima della scadenza del termine di presentazione della domanda;

Considerato che, se è pur vero che la legittimità del provvedimento gravato deve essere vagliata allo stato del quadro giuridico-fattuale esistente al momento della sua adozione, è altresì vero che la sanzione de qua (pecuniaria ed interdittiva) presupponeva la colpa grave del concorrente;

Ritenuto, per converso, che l'annullamento della revoca e la divisa validità del DURC, come riconosciuti nella predetta sentenza di secondo grado, rilevano quali fatti (pur sopravvenuti) che depongono per l'assenza del dolo e/o della colpa grave dell'operatore, come ritenuti da Anac e richiesti dall'articolo 80 comma 12 del Codice dei Contratti;

Ribadito che il concorrente aveva presentato, in sede di gara, la attestazione di regolarità contributiva de qua, di cui era del tutto opinabile la dedotta invalidità (poi infatti esclusa definitivamente dal Consiglio di Stato);

Ritenuto, dunque, in forza di quanto sopra esposto, di accogliere il ricorso e di annullare l'atto impugnato;

Ravvisati, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Referendario

IL SEGRETARIO